



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile

Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019

nel procedimento iscritto al n. 391-1/2024 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:

CARUSO SAVERIO, nato a Catania il 03.05.1970, residente in Belpasso CT, via R. Livatino n.17, C.F. CRSSVR70E03C351W, rappresentato e difeso dall'avv. Enza Daniela Leonardi e dall'avv. Antonino B. Motta, con l'ausilio del dott. Alfio Pistorio, professionista nominato dall'O.C.C. presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania;

rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C. ha proceduto agli adempimenti di cui all'art. 70 del Codice della crisi d'impresa sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

ritenuto che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (analiticamente rappresentata nella relazione depositata il 26.9.2024) di euro 103.161,64, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.069,70, esclusi i costi della procedura, tra cui il compenso da corrispondere all'Organismo di Composizione della Crisi (del che innanzi);

ritenuto, in particolare, che la posizione debitoria complessiva del ricorrente è così costituita: crediti privilegiati euro 34.407,91 e crediti chirografari euro 68.753,73;

rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dallo stesso, dalla madre Moschella Agata (nata a Catania (CT) il 25/12/1946) e dal nipote Caruso Gabriele Gregorio, (nato a Catania (CT) il 11/08/2003);

rilevato che il Caruso – dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di “autista” della società Super Eco S.r.l., a far data dall'1.06.2023 - ha prodotto, nel 2023, un reddito netto di euro 27.012,77, corrispondente ad euro



2.251,00 netti mensili mentre sia la Moschella Agata (pensionata INPS) che il Caruso Gabriele Gregorio (dipendente con contratto a tempo indeterminato dal mese di novembre 2023) sono economicamente autosufficienti; ritenuto che le spese mensili per il mantenimento del ricorrente ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 1.000,00, oltre ad euro 800,00 dovuti a titolo di assegno di mantenimento per l'ex moglie e figli

rilevato che il Caruso risulta proprietario di quote (tutte del 9%) di tre immobili siti in Mascalucia, via Ragusa n. 20 (meglio descritte alle pagg.11/12 della relazione particolareggiata), acquisite per successione ex lege mortis causa del padre Caruso Gregorio, deceduto in data 04.10.2005, il cui valore – stimato dall'O.C.C. sulla base dei parametri di riferimento medi O.M.I. – ascende a complessivi euro 17.160,00;

ritenuto che lo stesso è proprietario di un'autovettura ed un motociclo privi di valore di mercato, come attestato dall'O.C.C.;

ritenuto che, quanto ai presupposti di ammissibilità ed alle cause del sovraindebitamento, che queste ultime sono diverse e possono essere così riassunte (sulla base di quanto esposto nella relazione del gestore):

a) all'inizio dell'anno 2012 il Caruso avvia la costruzione della propria abitazione su un terreno edificabile ricevuto in donazione dai genitori ma, per sostenere i costi degli oneri di urbanizzazione, sottoscriveva un contratto di fideiussione con garanzia ipotecaria sul terreno con Banca Unipol S.p.A. e quindi un altro finanziamento con Agos Ducato S.p.A. per complessivi euro 50.406,91, in tale periodo il Caruso - dipendente della società FCE S.c.a.r.l., percepiva un reddito netto annuale di euro 27.401,91 – il che rendeva sostenibile le rata del prestito

b) successivamente, nell'aprile del 2015, a causa degli esborsi connessi alla realizzazione dell'immobile il Caruso disponeva la vendita del terreno per la somma complessiva di euro 72.000,00, somma impiegata per il saldo degli oneri di urbanizzazione, per l'estinzione del finanziamento con Banca Unipol Sai S.p.A. e per pagare i debiti verso i fornitori e le ditte specializzate;

c) nel dicembre del 2016 il Caruso veniva licenziato dalla società Consorzio Infrastrutture Scarl, per riduzione del personale con la conseguente riduzione dei redditi nel 2016, nel 2017 e nel 2018 in quanto lo stesso fruiva dell'indennità di disoccupazione;

d) lo stato di disoccupazione veniva meno nel 2019 in quanto il Caruso veniva assunto dalla società Balestrieri appalti S.r.l. con contratto a tempo determinato (fino al 22.03.2019 e successivamente con contratto a tempo indeterminato (dal



23.03.2019) tale rapporto di lavoro cessava, tuttavia, nel mese di ottobre 2023 ma, nell'anno 2022, interveniva la richiesta di separazione dalla moglie il che ha implicato l'esigenza di procedere ad una ristrutturazione dell'abitazione materna, sita in Mascalucia via Ragusa n. 20, presso cui il Caruso si trasferì con la sottoscrizione di altro finanziamento con la Findomestic S.p.A. di complessivi euro 27.374,40

e) la separazione ha comportato l'erogazione di un assegno di mantenimento di euro 700,00 per i figli ed euro 100,00 per la moglie, oltre all'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie con la conseguenza che – dal mese di gennaio 2023 - il Caruso dunque era tenuto ad un esborso mensile di complessivi euro 1.451,20, (di cui euro 271,00 per contratto di cessione del quinto, euro 380,20 per la rata del prestito Findomestic S.p.A., euro 800,00 per il mantenimento di moglie e figli) cui si aggiungeva la trattenuta di un quinto sulla retribuzione derivante dal pignoramento presso terzi, avviato da Marte Spv S.r.l. (già Agos Ducato S.p.A.;

f) nello stesso anno 2023 il Caruso veniva venne licenziato dalla società Balestrieri Appalti S.r.l. per essere assunto, in data 01.03.2023, alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro, Supereco S.r.l.;

ritenuto che le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. allegati della relazione) sicchè appare provato che le circostanze sopra illustrate abbiano creato un progressivo squilibrio della posizione debitoria, divenuta non più sostenibile a partire dal 2014, a causa delle ingenti spese sostenute per la realizzazione della casa di abitazione sul terreno donatogli dai genitori e del licenziamento irrogato dal Consorzio Infrastrutture Scarl (intervenuto alla fine dell'anno 2016) e del prolungarsi dello stato di disoccupazione tra il 2017 ed il 2018 sicchè la riduzione dei redditi e la successiva separazione personale dalla moglie hanno impedito il regolare pagamento degli impegni in precedenza assunti;

ritenuto pertanto che va esclusa la configurabilità della colpa grave nella determinazione dell'attuale situazione di sovraindebitamento;

ritenuto che la sintesi della proposta ai creditori, è la seguente:

- a) Comune di Belpasso, debito complessivo "privilegiato" pari ad euro 1.270,00, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 635,00), con un residuo da pagare pari ad euro 635,00;
- b) Agenzia Entrate Riscossione, debito complessivo "privilegiato" per euro 31.888,92, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 15.941,46), con un residuo da pagare pari ad euro 15.941,46;



- c) Dipartimento delle Finanze ed Entrate Regione Sicilia, debito complessivo “privilegiato” per euro 854,03, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 427,02), con un residuo da pagare pari ad euro 427,02;
- d) Inps, debito complessivo “privilegiato” per euro 400,96, per il quale è previsto un abbattimento del 50% (euro 200,48), con un residuo da pagare pari ad euro 200,48;
- e) Findomestic Banca S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro 16.838,12, per il quale è previsto un abbattimento del 75% (euro 12.628,59), con un residuo da pagare pari ad euro 4.209,53;
- f) Marte Spv S.r.l. (già Agos Ducato S.p.A.), debito complessivo “chirografario” per euro 36.719,37 derivante da decreto ingiuntivo n. 1783/2022 emesso dal Tribunale di Catania, in data 27-04-2022 e relativo atto di precetto, per il quale è previsto un abbattimento del 75% (euro 27.539,53), con un residuo da pagare pari ad euro 9.179,84;
- g) Marte Spv S.r.l. (già Agos Ducato S.p.A.), debito complessivo “chirografario” per euro 6.578,41 derivante da carta revolving n.5432518720052792, per il quale è previsto un abbattimento del 75% (euro 4.933,81), con un residuo da pagare pari ad euro 1.644,60;
- h) Net Insurance S.p.A. (già Sigla Credit S.r.l.), debito complessivo “chirografario” per euro 2.158,68, per il quale è previsto un abbattimento del 75% (euro 1.619,01), con un residuo da pagare pari ad euro 539,67;
- i) Cofidis S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro 1.723,54 derivante da carta revolving n. 601101541055, per il quale è previsto un abbattimento del 75% (euro 1.292,66), con un residuo da pagare pari ad euro 430,89;
- j) Cofidis S.p.A., debito complessivo “chirografario” per euro 411,34 derivante da carta revolving n. 999101947645, per il quale è previsto un abbattimento del 75% (euro 308,51), con un residuo da pagare pari ad euro 102,84;
- k) Agenzia Entrate Riscossione, debito complessivo “chirografario” per euro 4.324,27, per il quale è previsto un abbattimento del 75% (euro 3.243,20) con un residuo da pagare pari ad euro 1.081,07;
- ritenuto che la proposta prevede il pagamento complessivo, a fronte dei debiti pari ad euro 109.822,50, dell'importo di euro 40.793,25, di cui euro 34.392,39 da destinare nel complesso ai creditori (secondo le percentuali sopra illustrate), euro 1.000,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, euro 1.560,00 per spese legali della procedura in prededuzione, euro 260,00 quali spese legali ammesse come credito privilegiato ed euro 3.580,86, quale compenso quantificato in via provvisoria per l'OCC (con l'espressa previsione



dell'accantonamento di tali somme sul conto corrente intestato alla procedura e liquidate ex art. 71 C.I.I. a seguito di successivo provvedimento del Giudice) in modo da soddisfare al 100% le spese prededucibili, al 50% i creditori privilegiati ed al 25% i creditori chirografari, il tutto nell'arco temporale complessivo di 96 mesi (otto anni), con la rata mensile prevista in seno alla stessa relazione particolareggiata, da intendersi qui richiamata;

rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta modificata hanno presentato osservazioni i creditori Agenzia delle Entrate – Riscossione e Agenzia delle Entrate;

ritenuto che la prima si è limitata a dedurre di avere trasmesso ai vari enti impositori la proposta di piano di ristrutturazione ed il decreto per l'eventuale formulazione delle rispettive osservazioni;

ritenuto che l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, in sintesi, quanto segue

a) la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto negli anni compresi tra il 2013 ed il 2019 il Caruso, nonostante la notifica di alcuni avvisi di accertamento, non aveva inteso avanzare alcuna richiesta di rateizzazione degli importi dovuti;

b) che il Caruso, nonostante l'indebitamento in cui versava, aveva sottoscritto negli anni 2021-2022 degli ulteriori finanziamenti;

c) ha richiesto un aumento della percentuale di soddisfo, dal 50% al 75%;

ritenuto che l'osservazione di cui sub b si risolve nella deduzione della configurabilità della colpa grave del ricorrente nella formazione del sovraindebitamento, in considerazione del reiterato ricorso al credito, pur in presenza di una situazione debitoria rilevante ma tale osservazione va disattesa in quanto – come osservato sopra in ordine alle cause dell'indebitamento – la condizione di sovraindebitamento in cui versa il Caruso appare determinata da una serie di circostanze esogene, in primo luogo la perdita del posto di lavoro nel 2016, cui ha fatto seguito un periodo di disoccupazione (negli anni 2017/2018) che ha ridotto in modo rilevante il reddito mensile sino ai primi mesi del 2019 e, in secondo luogo, la sopravvenuta separazione personale, con l'insorgenza dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento di € 800,00 (di cui euro 700,00 per i figli minori ed euro 100,00 per la moglie), con una situazione debitoria ormai compromessa, senza tuttavia integrare la colpa grave del Caruso; ritenuto che le restanti osservazioni vanno disattese, tenuto conto che la mancata presentazione di istanze di rateizzazione dei debiti tributari non costituisce una circostanza rilevante al fine di valutare la condotta del ricorrente mentre, quanto al confronto della proposta con l'alternativa liquidatoria, appare sufficiente



considerare che il patrimonio complessivo del Caruso (rappresentato unicamente da quote di proprietà pari al 9% su tre distinti immobili) è stato stimato in complessivi euro 17.160,60, in applicazione dei valori medi O.M.I. (profilo non oggetto di osservazione alcuna) ed ai creditori privilegiati (costituiti da Agenzia Entrate-Riscossione, Comune di Belpasso, Dipartimento delle Finanze e delle Entrate Regione Sicilia ed Inps), è stata riconosciuta una percentuale di soddisfo pari al 50%, per un importo complessivo di euro 17.230,96, sostanzialmente coincidente (ed anzi lievemente superiore) al valore delle suddette quote, sicchè anche dette osservazioni appaiono destituite di fondamento;

ritenuto, pertanto, che il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall’O.C.C. – posto che l’importo dei pagamenti mensili, pari ad euro 437,11, è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente nonchè con le complessive entrate mensili medie, pari a circa euro 2.251,00;

ritenuto che, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono emersi atti in frode ai creditori sicchè il piano può essere omologato nei termini sopra precisati;

ritenuto che la rata sarà versata mensilmente dal Caruso sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura dello stesso gestore designato dall’OCC, secondo l’entità e l’ordine preferenziale specificato nella proposta;

ritenuto che l’O.C.C. - nella persona del gestore nominato - dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione del piano e vigilare sull’esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;

rilevato che ai sensi del medesimo art. 71 CCI *“Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all’OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”*;

ritenuto che va inibito l’avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l’intera durata del piano;

P. Q. M.

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI) ad istanza di Caruso Saverio e dispone che lo stesso compia ogni atto necessario a dare esecuzione



al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;

DICHIARA

chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).

Catania, 17 ottobre 2024

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

